

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2004

432^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. - *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

(2080) DENTAMARO ed altri. - *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. - *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

- **e petizione n. 503 ad essi attinente**

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il presidente **PASTORE** informa la Commissione che il ministro Stefania Prestigiacomo si rammarica di non poter partecipare alla seduta odierna. Ricorda, quindi, che i disegni di legge in titolo erano stati rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del Senato del 29 luglio 2004.

Il relatore **MALAN (FI)** presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo, *allegato al presente resoconto*, che ricalca in gran parte le disposizioni del disegno di legge n. 3051.

In particolare, all'articolo 2, viene confermato il principio, già attuato in occasione delle recenti elezioni per il Parlamento europeo, in base al quale nell'insieme dei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale. Lo stesso principio viene esteso alle liste per l'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale della Camera dei deputati. Un'ulteriore disposizione disciplina la distribuzione dei candidati e delle candidate nelle liste in modo che esse non contengano più di due candidati di seguito dello stesso sesso quando si tratti di liste che includono più di tre candidati.

L'articolo 3 introduce lo stesso principio del limite massimo dei due terzi per le elezioni del Senato della Repubblica mentre gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano con lo stesso criterio le elezioni dei consigli nei Comuni con popolazione rispettivamente inferiore o superiore a 15 mila abitanti nonché dei consigli provinciali.

L'articolo 7 prevede che nelle elezioni provinciali e comunali i manifesti elettorali indichino se le liste dei candidati rispettano o meno le disposizioni della legge; un principio di trasparenza attuabile praticamente in ambito locale, ma di difficile applicazione nel caso delle elezioni delle

Camere, per l'impossibilità degli uffici elettorali di verificare la correttezza delle candidature nell'insieme dei collegi.

L'articolo 8 disciplina le sanzioni: per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il mancato rispetto delle prescrizioni della legge comporta la riduzione del rimborso elettorale, fino a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il mancato rispetto della distribuzione dei candidati e delle candidate all'interno di una medesima lista, comporta una riduzione del rimborso delle spese elettorali del 4 per cento per una circoscrizione e dell'1 per cento per ogni ulteriore circoscrizione.

Quanto ai movimenti e partiti politici che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali, la mancata osservanza delle norme in esame comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 5 mila euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito. Infine, il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0,0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto, con un minimo di 50 e un massimo di 5 mila euro, per la violazione delle norme riguardanti la composizione delle liste e la distribuzione dei candidati nelle elezioni dei consigli comunali e provinciali.

L'articolo 9 prevede che le disposizioni introdotte dalla legge cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla loro entrata in vigore.

Conclude, osservando che la disciplina potrebbe essere completata, nel corso dell'esame, con ulteriori disposizioni: ad esempio, una norma che - in analogia a quanto stabilito da altri ordinamenti - preveda che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano destinate alle liste che abbiano conseguito risultati elettorali equilibrati in termini di rapporto fra eletti ed elette.

Il presidente **PASTORE** propone di assumere come base di esame il testo unificato appena illustrato dal relatore e di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di mercoledì 6 ottobre.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **PASTORE** informa la Commissione sul calendario dei lavori della prossima settimana che, come di consueto, ha un valore meramente indicativo ed è pertanto suscettibile di variazioni.

Martedì 5 ottobre, dopo la seduta della Sottocommissione per i pareri (ore 14) e la riunione dell'Ufficio di presidenza (ore 14,15), alle 14,30 la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge nn. 1732 e connessi (pari opportunità nelle elezioni) e congiuntamente alla Commissione giustizia, in seduta notturna (ore 20,30), proseguirà l'esame del disegno di legge n. 3107, di conversione del decreto-legge n. 241, in materia di immigrazione.

Mercoledì 6 alle ore 8,30 proseguirà, in seduta congiunta con la Commissione giustizia, l'esame del disegno di legge n. 3107, mentre nella seduta della Commissione, alle ore 14,30, proseguirà l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 406 (posta elettronica certificata) e sarà ascoltato il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero. Nella stessa seduta potrà essere avviata la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3037 (" Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenuti dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano").

Infine, giovedì 7 (alle ore 14,30), sarà resa una comunicazione sui sopralluoghi effettuati dalla Commissione in Canada e negli USA, nell'ambito della medesima indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero. Proseguirà, inoltre, l'esame dei disegni di legge nn. 1732 e connessi, con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1732 E CONNESSI

Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive

Art. 1. (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Art. 2. (Elezioni della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nell'insieme delle liste aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. 2-*ter*. Le liste che includono tre candidati sono formate elencando in ordine alternato candidati uomini e candidati donne. Le liste che includono più di tre candidati non possono contenere più di due candidati di seguito dello stesso sesso.»

Art. 3. (Elezioni del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 4. (Elezione del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 5.

(Elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 6.

(Elezione del Consiglio provinciale)

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.».

Art. 7.

(Trasparenza)

1. Nelle elezioni provinciali e comunali, i manifesti elettorali affissi a cura dei sindaci con i nomi dei candidati e i relativi contrassegni, indicano in calce a ogni lista se rispetta o meno le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni, introdotte dalla presente legge, del comma 6-*bis* dell'articolo 18 e del comma 2-*bis* dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto, fino a un massimo del 50 per cento, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

2. Ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettino, nella singola circoscrizione, la disposizione di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 18-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, eventualmente ridotto ai sensi del comma 1, viene ridotto del quattro per cento. L'importo della riduzione viene progressivamente aumentato dell'uno per cento per ogni ulteriore circoscrizione nella quale non venga rispettata la stessa disposizione.

3. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non hanno diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e le disposizioni di cui la comma 1-*bis* dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito.

4. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui agli articoli 71, comma 3-*bis*, 73, comma 1-*bis*, e 75, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al massimo consentito, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0.0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 e un massimo di 5000 euro.

Art. 9.
(Norme finali)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla data della loro entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

MALAN, *relatore*